

## **Cass., civ. sez. VI, del 4 luglio 2016, n. 13599**

Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 89 del 2001 e dell'art. 6 della Cedue, censurandosi l'individuazione, per la decorrenza della determinazione del periodo di durata non ragionevole, della data di entrata in vigore della L. n. 89 del 2001, in particolare con riferimento alla detrazione del periodo di sette mesi intercorrente tra il deposito della sentenza di primo grado e la proposizione dell'appello.

Il motivo è fondato nei limiti di seguito precisati.

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali garantisce all'art. 6, par. 1 ad ogni persona il diritto che la sua causa sia definita in un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge. Si tratta di diritto soggettivo perfetto nei confronti dello Stato, che presuppone necessariamente l'instaurazione del rapporto processuale tra le parti del processo e il giudice. Soltanto laddove la domanda sia stata sottoposta agli organi giurisdizionali dello Stato, infatti, sorge il dovere di questi di darvi soddisfazione entro un termine ragionevole.

Ne deriva che la durata del processo postula la sua pendenza davanti ad un organo della giurisdizione, e che non può tenersi conto dei periodi nei quali la controversia civile sia sottratta all'esame e alla decisione del giudice, come avviene allorché, essendosi il giudice già pronunciato, con provvedimento definitivo e idoneo alla formazione del giudicato, ancorché impugnabile, alle parti sia lasciato dalla legge uno spatium deliberandi in ordine all'eventuale impugnazione, mentre solo in conseguenza del concreto esercizio dell'azione - in questo caso in via d'impugnazione del provvedimento già emesso - si ripropone l'esigenza di una risposta degli organi della giurisdizione in un tempo ragionevole (v. Cass. 10 maggio 2010 n. 11307).

È quindi compito del giudice dell'equa riparazione verificare di volta in volta, tenuto conto delle circostanze delle singole vicende processuali, quale sia in concreto stato il comportamento della parte che chiede l'equa riparazione tra un grado e l'altro, e scomputare dalla durata complessiva del giudizio solo il lasso di tempo non riconducibile, secondo il suo prudente apprezzamento, all'esercizio del diritto di difesa.

*E' evidente che, ove una parte, per perseguire un proprio interesse, non si avvalga di una facoltà, come ad esempio quella della notificazione della sentenza a sè favorevole a fini sollecitatori, e lasci quindi decorrere tutto intero il termine lungo per la proposizione dell'impugnazione, non può pretendere che il termine decorso venga tutto intero addebitato alla organizzazione giudiziaria, dovendo al contrario, come detto, il giudice dell'equa riparazione apprezzare in concreto il comportamento della parte stessa anche in relazione al mancato esercizio di detta facoltà.*

Escluso, quindi, che possa imputarsi alla parte tutto il lasso di tempo intercorso tra un grado di giudizio e l'altro, spetta al giudice dell'equa riparazione apprezzare nelle singole situazioni concrete quanta parte del tempo occorso per la instaurazione del giudizio di impugnazione sia

riferibile ad esercizio del diritto di difesa, come tale non addebitabile alla parte, e quanta, invece, alla scelta processuale delle parti di non utilizzare la facoltà sollecitatoria di cui si è detto, con la conseguenza che il relativo lasso temporale andrà riferito al comportamento processuale della parte (cfr., sul punto, Cass., senti. n. 10632 e n. 5212 del 2007).

Nella specie, la Corte di merito ha scomputato dalla durata complessiva del processo presupposto tutto il periodo compreso fra il deposito della sentenza di primo grado e la notifica dell'impugnazione della stessa — in difformità dal principio di diritto appena enunciato — anziché detrarre il periodo corrispondente al termine previsto per l'impugnazione ed apprezzare la condotta tenuta dalle parti in ordine alla notifica della sentenza.